

BGer 2C 747/2011 vom 26. September 2011

Bundesgericht, 2011-09-26, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2C_747_2011

FR: TF 2C 747/2011 du 26 septembre 2011

IT: TF 2C 747/2011 del 26 settembre 2011

Regeste

Revoca del permesso di dimora; restituzione di un termine | Cittadinanza e diritto degli stranieri

Erwägungen

E. 1

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 136 I 24 consid. 1 pag. 43; 135 II 22 consid. 1 pag. 24; 135 III 1 consid. 1.2.1 pag. 4; 134 IV 36 consid. 1 pag. 37 con rispettivi rinvii).

E. 1.1

Dagli atti in possesso di questa Corte emerge che la sentenza cantonale è stata intimata per raccomandata il 3 agosto 2011 e l'avviso di ritiro recapitato il 4 agosto successivo. Non essendo stata ritirata alla fine del termine di giacenza postale di 7 giorni, la stessa è stata rispedita al mittente il 12 agosto 2011, il quale l'ha poi rinviata per posta semplice. Per prassi costante, in caso di tentativo infruttuoso di notificazione della sentenza impugnata da parte della posta, il termine di ricorso inizia a decorrere sette giorni dopo il tentativo stesso (cfr. DTF 127 I 31 consid. 2a/aa pag. 34 e rinvii). Senonché, conformemente all' art. 46 cpv. 1 lett. b LTF , i termini stabiliti in giorni dalla legge o dal giudice non decorrono dal 15 luglio al 15 agosto incluso. Ne discende che, in concreto, il termine di trenta giorni (art. 100 cpv. 1 LTF) per agire dinanzi a questa Corte ha iniziato a decorrere il 16 agosto 2011: la presente impugnativa, spedita il 14 settembre 2011, è quindi tempestiva.

E. 1.2

Nella misura in cui il ricorrente rinvia al contenuto dei suoi precedenti ricorsi il gravame è invece irricevibile. Per costante giurisprudenza la motivazione deve infatti essere contenuta nel ricorso ed ogni rimando a atti procedurali cantonali è inammissibile (DTF 129 I 113 consid. 2.1 pag. 120 con rinvii).

E. 1.3

Oggetto di disamina è unicamente la questione di sapere se il Giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo ha confermato a ragione il giudizio d'inammissibilità fondato sia sulla tardività del gravame presentato dinanzi al Consiglio di Stato, sia su quella dell'istanza di restituzione in intero dei termini, quest'ultima comunque da respingere anche se fosse stata ricevibile. Ne discende che in quanto il ricorrente formula delle richieste concernenti il permesso di dimora, le stesse esulano dall'oggetto del litigio e sono pertanto inammissibili.

E. 2.1

Il ricorrente non contesta il giudizio impugnato riguardo alla tardività del ricorso inoltrato al Consiglio di Stato. Al riguardo ci si limita pertanto a rinviare ai pertinenti considerandi della sentenza cantonale, i quali vanno qui condivisi (cfr. sentenza impugnata consid. 2 pag. 3 seg.). Egli critica invece la mancata restituzione per inosservanza dei termini. Ribadisce che non aveva la chiave della cassetta delle lettere nel periodo in questione, che quando ha potuto aprirla non vi ha trovato alcun avviso di ritiro per un invio raccomandato, che in ogni caso non si aspettava alla notifica della decisione di revoca e che, avendone avuto conoscenza a metà novembre, la domanda di restituzione presentata il 26 novembre successivo era di conseguenza tempestiva.

E. 2.2

Tale ragionamento non può essere tutelato. Nei considerandi del giudizio impugnato (cfr. sentenza cantonale consid. 3 pag. 5 e seg.), il Giudice delegato ha esposto i requisiti da adempiere affinché si possa concedere, a livello cantonale, una restituzione in intero contro il lasso dei termini, specificando tra l'altro che la domanda doveva essere inoltrata entro dieci giorni dalla cessazione dell'impedimento. Al riguardo ha osservato che l'insorgente aveva avuto conoscenza della decisione di prima istanza il 15 novembre 2010. La domanda di restituzione per inosservanza dei termini, presentata il 26 novembre successivo, quindi oltre il citato termine di dieci giorni, era quindi tardiva e a ragione era stata dichiarata inammissibile. In confronto a questa opinione il ricorrente si limita ad addurre di avere ricevuto la decisione dipartimentale a metà novembre. Una tale argomentazione che non va oltre il semplice parlato e che non è corroborata da alcun elemento atto a confermarne il contenuto non è all'evidenza sufficiente per giudicare falsa o errata la data ritenuta dall'autorità. Su questo punto il ricorso si rivela manifestamente infondato e va respinto. Lo stesso dicasi riguardo all'argomento secondo cui la decisione di revoca era del tutto inaspettata: come ben giudicato dalla Corte cantonale, dal momento che nell'estate 2010 il ricorrente aveva informato l'autorità di prima istanza di tutti i suoi precedenti penali, egli doveva attendersi ad una decisione relativa il suo permesso. Per quanto concerne infine la motivazione sviluppata a titolo sussidiario nella sentenza cantonale, va osservato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere straordinario, che incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi. In questo contesto l'opinione della Corte cantonale secondo cui il fatto di non più disporre della chiave della cassetta delle lettere quando è avvenuta la notifica costituisce pura negligenza e non raffigura un motivo grave e inevitabile ai sensi della prassi cantonale tale da giustificare la restituzione dei termini, risulta immune da violazione di diritto e va pertanto integralmente confermata.

E. 3.1

Da quel che precede discende che, nella misura della sua ammissibilità, l'impugnativa risulta manifestamente infondata e può essere evasa secondo la procedura semplificata prevista dall' art. 109 LTF . Per il resto è rinviato alle pertinenti considerazioni del giudizio impugnato (art. 109 cpv. 3 LTF).

E. 3.2

Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.